



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.34

29 maggio 2009

PIANTE ORGANICHE

Vi trasmettiamo le modifiche evidenziate in neretto, che recepiscono le nostre osservazioni, allo schema di decreto attuativo della riduzione delle piante organiche.

Vi informiamo, inoltre, che mercoledì 3 giugno p.v. siamo stati convocati dal Sottosegretario O.le Nitto Palma per riavviare il confronto sull'art. 36 L.121, tema reso ulteriormente attuale dalle dichiarazioni del Ministro Brunetta.

* * * *

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

.....

Omissis

Art. 1

(Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.

398 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:

- a) Direzione centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali;
- b) Direzione centrale dei servizi elettorali;
- c) Direzione centrale della finanza locale;
- d) Direzione centrale per i servizi demografici."

2. Il comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: " 3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.

Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. “

Articolo 2

(Modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie)

L’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “6-bis. Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’amministrazione civile;

organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione civile;

sviluppo delle attività formative per il personale dell’amministrazione civile;

attività di studio, di ricerca e di documentazione generale a sostegno dell’attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;

coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni:

a) Direzione centrale per le risorse umane;

b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo dipartimento e ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice capo dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono inoltre attribuite le funzioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell’Amministrazione civile dell’interno. La Scuola svolge altresì attività di studio, di ricerca, di documentazione generale e di statistica a sostegno dell’attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l’Ispettorato generale di amministrazione. L’Ispettorato generale di amministrazione, fermo

restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti attribuiti dalla legge in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, **nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'Interno**. Ferma restando la specificità delle esigenze ispettive dei singoli Dipartimenti, l'Ispettorato generale di amministrazione svolge altresì le funzioni di polo di riferimento unitario per tutte quelle attività ispettive e di controllo che, per le finalità perseguite, rivestono carattere comune nell'interesse generale dell'Amministrazione, complessivamente considerata. In tali casi l'Ispettorato opera secondo il modello del sistema a rete tra tutti i servizi svolgenti funzioni analoghe in seno all'Amministrazione. All'Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali.

6. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie opera, **con il diretto coordinamento del Capo del Dipartimento**, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Nucleo agisce con carattere di trasversalità all'interno dell'Amministrazione **ed a sostegno delle sue componenti, in funzione della** programmazione e gestione integrata delle risorse destinate agli investimenti, secondo piani coordinati che riflettano, in maniera equilibrata e ponderata, le esigenze specifiche dei vari settori di attività del Ministero dell'interno. A tal fine, i singoli Dipartimenti provvedono a fornire il necessario supporto tecnico operativo all'ufficio di segreteria del Nucleo.

Art. 3

(Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le libertà religiose e la regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto,”
2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.”
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma “5-bis. Le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, operano alle dipendenze funzionali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.”.

Art. 4

(Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di individuazione dei posti di funzione e degli uffici e del conferimento dei relativi incarichi.

Art. 5

(Suppressione di uffici di livello dirigenziale generale)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici uffici di prefetto individuati nell'allegata Tabella “A”, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 6

(Suppressione di uffici di livello dirigenziale non generale)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito degli uffici centrali, ivi compresi quelli di diretta collaborazione del Ministro, nonché degli uffici periferici:
 - a) **sette** posti di funzione di vice prefetto e **sessanta** posti di viceprefetto aggiunto;
 - b) tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'Interno.
2. All'attuazione del disposto di cui al comma 1 si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4.

Art. 7

(Dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in coerenza con il nuovo assetto organizzativo disciplinato dal presente provvedimento, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella Tabella "B" allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto ministeriale 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, **sette** e **sessanta** unità.

Art. 8

(Dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, lettera a) e lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in coerenza con il nuovo assetto organizzativo disciplinato dal presente regolamento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione **del presente provvedimento**, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali dell'Area I **sono rideterminate in riduzione nella misura di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate in riduzione le dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'amministrazione civile dell'Interno, secondo l'aliquota percentuale di cui all'art. 74, comma 1, lettera c), riferita alla consistenza organica degli uffici centrali.**

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, le parole "dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e" sono soppresse.

Art. 10

(Norme finali)

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A

N.	POSTO DI FUNZIONE
1	Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
7	Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – Art. 4)
1	Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi Archivistici (Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore della Scuola Superiore di Polizia (Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
1	Direttore centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per gli affari interni e territoriali)

Totale: 12 posti di funzione